AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 439 del 4 novembre 2026

Oggetto:
Revisione del Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001

Il Consiglio

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
VISTO l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge n. 69 del 9 maggio 2025;
VISTO l'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
VISTO il Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001;
VISTO il parere del Consiglio di Stato 22 giugno 2026, n. 1086;
VISTA la decisione assunta dal Consiglio nell'adunanza del 4 novembre 2026 con la quale è stata deliberata la modifica di diversi articoli del suddetto Regolamento, al fine di estenderne l'ambito applicativo anche alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25.

DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sopra indicato.

1. **L'oggetto del Regolamento è modificato come segue**:

Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, nonché di violazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25.

2. **Nei VISTI e nei CONSIDERATI del Regolamento sono inseriti i seguenti**:

VISTO l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge n. 69 del 9 maggio 2025 secondo cui "*Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi*"**;**

VISTO l'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, ai sensi del quale "*I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli";*

VISTO il parere del Consiglio di Stato 22 giugno 2026, n. 1086;

CONSIDERATO che, come ritenuto dal Consiglio Stato nell'esercizio della funzione consultiva, l'Autorità è competente altresì ad esercitare la vigilanza in materia di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25;

CONSIDERATA dunque la necessità di disciplinare l'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, nonché in materia di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,

3. Nell'art. 1 del Regolamento (Definizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

La lettera d) è modificata come segue:

d) «Ufficio», l'Ufficio di vigilanza competente all'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché in materia di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25;

La lettera f) è modificata come segue:

f) «Amministrazione/Ente», il soggetto, amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, richiamato sia dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sia dall'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, le Autorità amministrative indipendenti da quest'ultimo richiamate, nonchè i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 39/2013, presso il quale ha prestato servizio il dipendente nei confronti del quale si applica il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter;

La lettera h) è modificata come segue:

h) «titolare dell'incarico conferito in presunta violazione dell'art. 3, comma 3-bis», il soggetto che, a seguito della cessazione della carica di componente di organo collegiale, abbia assunto un rapporto di collaborazione, di consulenza o di impiego presso i soggetti privati indicati dalla norma medesima;

Di conseguenza, la precedente lettera h) è ridenominata lettera i) e la precedente lettera i) è ridenominata lettera j).

È aggiunta la seguente lettera k):

«art. 3, comma 3-bis», l'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25.

4. Nell'art. 2 del Regolamento (Oggetto) è inserito il seguente comma 2:

«2. Disciplina, inoltre, i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio del potere di vigilanza nel caso di violazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25».

5. Il comma 2 dell'art. 9 (Ordine di priorità delle segnalazioni), è modificato come segue:

«2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, saranno trattate prioritariamente le segnalazioni relative ad incarichi, conferiti in presunta violazione dell'art. 53, comma 16-ter ovvero dell'art. 3, comma 3-bis, che risultino in corso di svolgimento e, nell'ambito di questi, a quelli per i quali non sia ancora rispettivamente decorso il periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico pubblico ovvero di un anno dalla cessazione della carica di componente di organo collegiale».

6. Le lettere c) g) ed h), dell'art. 11 (Improcedibilità delle segnalazioni), comma 1, sono modificate come segue:

c) hanno un contenuto generico e/o di mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti che non consenta la chiara identificazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 53, comma 16-ter o all'art. 3, comma 3-bis;

g) hanno un contenuto da cui non emergono i presupposti di applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter o dell'art. 3, comma 3-bis;

h) siano riferite a fattispecie nelle quali sia decorso il triennio dalla stipula del contratto di lavoro o conferimento dell'incarico, nel caso di segnalazione relativa all'art. 53, comma 16-ter.

7. Il comma 1 dell'art. 14 (Fase preistruttoria) è modificato come segue:

«1. Qualora alla segnalazione non sia stata allegata tutta la documentazione e/o dalla stessa non sia possibile evincere tutte le informazioni utili ai fini dell'avvio del procedimento, l'Ufficio formula per iscritto al RCPT dell'Ente in provenienza e/o al legale rappresentante del soggetto privato che ha stipulato il contratto, e/o conferito l'incarico, e/o se necessario al soggetto al quale è stato conferito l'incarico in presunta violazione dell'art. 53, comma 16-*ter* ovvero dell'art. 3, comma 3-bis, una richiesta di informazioni e di integrazione nella quale sono indicati:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono informazioni e chiarimenti;
b) i documenti che devono essere forniti;
c) le modalità di presentazione degli elementi richiesti;
d) il termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta alla richiesta di integrazione.»

8. I commi 1 e 2 dell'art. 15 (Avvio del procedimento) sono modificati come segue:

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento con una nota contenente:
   a) l'oggetto del procedimento unitamente alle informazioni e/o documentazioni ritenute rilevanti;
   b) la notizia che lo stesso può concludersi con un atto di accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro pubblico ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, con le conseguenze sanzionatorie dallo stesso previste, ovvero con un atto di accertamento di violazione dell'art. 3, comma 3-bis, con le conseguenze ivi previste;
   c) il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;
   d) l'invito a trasmettere, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;
   e) il nominativo del responsabile del procedimento e del funzionario cui è possibile rivolgersi, con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e della casella di posta elettronica certificata dell'Autorità per tutte le comunicazioni successive relative al procedimento.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al titolare dell'incarico conferito in presunta violazione dall'art. 53, comma 16-ter, ovvero dell'art. 3, comma 3-bis, al soggetto privato che ha conferito l'incarico stesso e comunque a tutti i soggetti nei confronti dei quali potrebbero trovare applicazione le sanzioni previste dalla disposizione stessa, nonché al RPCT dell'amministrazione/ente di provenienza.

9. Il comma 1 dell'art. 20 (Comunicazione delle risultanze istruttorie) è modificato come segue:

«1. Nel caso in cui nel corso della fase istruttoria emerga la possibile violazione dell'art. 53, comma 16-ter ovvero dell'art. 3, comma 3-bis, con conseguente applicabilità delle sanzioni dallo stesso previste, l'Ufficio predispone una comunicazione di risultanze istruttorie da sottoporre all'approvazione del Consiglio».

10. L'art. 21 (Conclusione del procedimento) è modificato come segue:

«1. L'Ufficio, acquisiti tutti gli elementi, sottopone al Consiglio, per l'approvazione nei termini di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), una proposta di delibera avente ad oggetto:

a) l'archiviazione del procedimento per insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 53, comma 16-ter, ovvero dall'art. 3, comma 3-bis;
b) l'accertamento della violazione dell'art. 53, comma 16-ter, con indicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge;
c) l'accertamento della violazione dell'art. 3, comma 3-bis, e della conseguente nullità ivi prevista».

11. **All’articolo 24 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie) è inserito il seguente comma 2 bis:**

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quest'ultimo non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto ipotesi di violazione dell’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. n. 165/2001, pervenute anteriormente alla data di prima entrata in vigore del presente Regolamento qualora, alla medesima data, sia già decorso il periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico pubblico».

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell’avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 novembre 2026
Il Segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente